

Proposta di legge
del deputato Stian
presentata e considerata nella Camera del 6. 10. 1891.

Art. unico

Il termine di 15 giorni concesso
dalla legge organica dell'1. 30.
ottobre 1849 per l'intimazione
dei decreti di emanazione
alla discussione preparatoria
~~costa~~ potrà essere
riduzione
dal magistrato prorogato fino
a giorni 30.

Ministero di Legge

del Dep. Sirena

per la considerazione e l'attuazione
del C. 10^{to} 1881.

Modificazioni ed integrazioni
del 30^{to} 1867
alle procedure civili e nei
il Reg. di Cognizione.

1° progetto Norme di procedura ^{art. 1 del Reg. 2°}
legiziosa per le cause civili giudicate
in Sardegna.

Art. 1.

Nelle cause giudicate in Sardegna il magistrato
di cassazione potrà ordinare al magistrato
ed ai tribunali dell'Isola la restituzione
degli atti e delle produzioni esistenti
presso nelle segretarie e nelle attuarie.

Art. 2.

Dopo la sentenza definitiva del magistrato
di cassazione, il segretario capo del
magistrato restituirà quegli atti e
quelle produzioni alle segretarie e attuarie
e in nessun caso tutte.

Art. 3.

Tanto il pignorante quanto il conservante
in cassazione avranno dipendute dall'
arrivo ai loro uffici e contenziosi
gli atti e produzioni e nei originali
esisteranno presso le dette segretarie
ed attuarie dell'isola.